

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 giugno 2014****che modifica la decisione di esecuzione 2011/778/UE che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada***[notificata con il numero C(2014) 3878]***(I testi in lingua greca, italiana, maltese, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)**

(2014/368/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione ⁽²⁾ prevede una deroga per quanto riguarda l'importazione in Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Malta e Portogallo di tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada, subordinatamente a determinate condizioni.
- (2) La deroga concessa dalla decisione di attuazione 2011/778/UE era limitata nel tempo. Il Portogallo ha chiesto di prolungare tale deroga. La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga dovrebbe continuare ad applicarsi. È ragionevole ritenere che le patate importate continueranno ad essere conformi alla legislazione dell'Unione. Tale decisione istituisce anche meccanismi adeguati per garantire il monitoraggio delle condizioni di applicazione delle deroghe. È pertanto opportuno prorogare le autorizzazioni per le deroghe concesse in tale decisione per un periodo più lungo di quelle concesse dalle decisioni precedenti, cioè fino al 31 marzo 2024.
- (3) La decisione di esecuzione 2011/778/UE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/778/UE è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) alle campagne di commercializzazione di tuberi-seme di patata dal 1° dicembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 marzo 2024.»

2) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

L'autorizzazione a concedere deroghe in conformità all'articolo 1 viene revocata anteriormente al 31 marzo 2024 qualora:

a) le disposizioni previste agli articoli da 2 a 13:

- i) si rivelino insufficienti a impedire l'introduzione nell'Unione degli organismi nocivi di cui all'articolo 2; oppure
- ii) non siano state rispettate;

b) emergano elementi ostativi al corretto funzionamento del principio di "zona esente" in Canada.»

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ GUL 317 del 30.11.2011, pag. 37.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
